

ESTRATTO
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 26 MAGGIO 2016

6. Art. 6 - ELETTORATO ATTIVO

1. Il Consiglio d'Ambito, è eletto dai Sindaci dei Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale che risultano in carica alla data delle elezioni.
2. Non sono ammessi al voto soggetti diversi dal Sindaco, ancorché dallo stesso delegati per la specifica funzione. E' consentita l'espressione del voto, in vece del

² Circolare n. 32/2014 del Ministero Interno.

Sindaco, esclusivamente del Vice Sindaco in carica, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 53, comma 2 del TUEL, ossia nel caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del TUEL.³

3. Come previsto nel comma precedente, nel caso in cui ricorrano i presupposti di sostituzione del Sindaco da parte del Vice Sindaco così come disciplinato dall'art. 53, comma 2 del TUEL, per poter consentire al Vice Sindaco di esercitare il voto, il Segretario comunale deve trasmettere tempestivamente all'Ufficio elettorale, affinché ne sia edotto il seggio elettorale, certificazione dalla quale si evinca l'impossibilità di votare da parte del Sindaco, le generalità e titolarità delle funzioni del Vice Sindaco. Il seggio elettorale provvede ad aggiungere il Vice Sindaco elettore nella lista e a verbalizzare l'operazione di sostituzione.